

17-155

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO


ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 163/2006

**Accordo quadro** con un unico operatore per l'affidamento, in occasione di svolgimento di consultazioni elettorali, dei seguenti servizi:

- Servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali che verranno posizionati sul territorio di Roma Capitale per l'affissione di manifesti stampati e giornali in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie;
- Servizio di trasporto, consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati, in occasione delle diverse consultazioni elettorali e/o referendarie indette nel territorio di Roma Capitale;

**IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DI DUE ANNI**  
€ 1.756.457,85 di cui: € 1.750.175,30 soggetti a ribasso (comprensivi del costo stimato del personale al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa) ed € 6.282,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE



## Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall'art. 59, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 (d'ora innanzi Codice), per l'affidamento in occasione di svolgimento di consultazioni elettorali, dei seguenti servizi:

- Servizio di trasporto montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali che verranno posizionati sul territorio di Roma Capitale per l'affissione di manifesti stampati e giornali in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie;
- Servizio di trasporto consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati, in occasione delle diverse consultazioni elettorali e/o referendarie indette nel territorio di Roma Capitale; per il periodo di **due anni** dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di **accordo quadro**.

L'affidamento dei servizi in argomento, attraverso la stipula di singoli, specifici ed eventuali contratti applicativi, è subordinato all'effettivo svolgimento di consultazioni elettorali nel periodo di vigenza del presente accordo quadro,

In relazione ad una pluralità prestazioni continuative di tipo seriale e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito **accordo quadro** da cui far risultare le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di **singoli, specifici ed eventuali contratti applicativi**.

Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l'affidamento del servizio del presente **accordo quadro** sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora innanzi: capitolato) e **nei prezzi unitari posti a base di gara** e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i **singoli eventuali contratti applicativi**.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato.

Il presente **accordo quadro** disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, **gli eventuali futuri contratti applicativi** per l'affidamento in occasione di svolgimento di consultazioni elettorali, dei seguenti servizi:

- Servizio di trasporto montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali che verranno posizionati sul territorio di Roma Capitale per l'affissione di manifesti stampati e giornali in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie;
  - Servizio di trasporto consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati, in occasione delle diverse consultazioni elettorali e/o referendarie indette nel territorio di Roma Capitale;
- per il periodo di **due anni** .

L'affidamento dei servizi in argomento, attraverso la stipula di singoli, specifici ed eventuali contratti applicativi, è subordinato all'effettivo svolgimento di consultazioni elettorali nel periodo di vigenza del presente accordo quadro,

consistente nelle seguenti prestazioni:

- carico dal magazzino, trasporto e installazione sul territorio comunale del materiale occorrente per l'istallazione degli impianti di affissione destinati alla propaganda elettorale (strutture, pannelli, tubi innocenti, plance, dadi e bulloni ecc.)
- istallazione degli impianti eventualmente mancanti - istallazione di numeri e/o loghi di identificazione

degli spazi assegnati ai partiti/movimenti politici - installazione della dicitura di identificazione della consultazione elettorale e/o referendaria.

- eventuale spostamento degli impianti già installati
- servizio pronto intervento di manutenzione e pulizia degli impianti elettorali installati.
- smontaggio di tutte le parti componenti la struttura degli impianti elettorali – ripristino del manto stradale e/o terreno naturale, manomesso per il posizionamento in opera degli impianti – carico e trasporto di tutto il materiale smontato presso il magazzino.
- Manutenzione dei componenti degli impianti (raddrizzamento, eventuale saldatura di cravatte, perni, supporti metallici e staffe) – verniciatura di tutti i tubi, traverse e mezze cravatte con smalto all'acqua del colore Giallo Ral 1037
- reintegro o riparazione del materiale danneggiato per responsabilità a spese della ditta - sistemazione dei materiali in appositi contenitori metallici, debitamente fascettati e contrassegnati con l'indicazione del quantitativo contenuto - smaltimento del materiale danneggiato e non riparabile a giudizio del personale dell'Amministrazione
- carico dal magazzino e scarico del materiale occorrente per l'allestimento delle sezioni elettorali (cabine elettorali, mobilio, impianti di illuminazione, ecc ) presso i vari plessi in cui vengono costituiti i seggi, e delle postazioni per la ricezione dei dati presso la sede dell'Ufficio Elettorale.
- ritiro del materiale utilizzato per l'allestimento dei seggi elettorali e per l'allestimento delle postazioni per la ricezione dei dati elettorali e lo scarico presso il magazzino.
- pulizia, manutenzione ordinaria e stoccaggio del materiale utilizzato per l'allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati elettorali.

Con il presente schema di **accordo quadro** Roma Capitale affida all'esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti i seguenti servizi:

- Servizio di montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali che verranno posizionati sul territorio di Roma Capitale per l'affissione di manifesti stampati e giornali in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie;
  - Servizio di consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati, in occasione delle diverse consultazioni elettorali e/o referendarie indette nel territorio di Roma Capitale;
- per il periodo di due anni.

L'esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività oggetto d'intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell'esecuzione del contratto, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle prestazioni stesse.

L'esecutore, preso atto della natura del presente **accordo quadro**, si impegna a sottoscrivere i relativi **contratti applicativi, ove richiesti** da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun **contratto applicativo**, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'**accordo quadro**.

Il presente schema di **accordo quadro** disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati.

Il presente **accordo quadro** è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D. Lgs. n. 163/2006 (di seguito Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. *"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. *"Codice delle leggi antimafia"*;
- la L. n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- la L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;
- il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 *"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*;
- Il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 *"secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90"*.
- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il "Protocollo di integrità" di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.AC. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il D.U.V.R.I. ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito capitolato);
- gli **eventuali singoli contratti applicativi**.

## **Art. 2 - Durata dell'accordo quadro e modalità di esecuzione del servizio**

L'accordo quadro avrà la durata di **due anni** dalla data di sottoscrizione del relativo **contratto di accordo quadro** e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo **conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario**, in tutti i casi non oltre il 31 dicembre 2017.

### **In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale l'"intero importo".**

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto **con i singoli eventuali contratti applicativi** e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato.

Roma Capitale si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di **contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati** ovvero di sottoscrivere **i contratti applicativi** per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni previsti dall'art. 59, comma 9 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo **contratto applicativo** e quindi dell'intero **accordo quadro**.

Pertanto, qualora l'ultimo **contratto applicativo** preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'**accordo quadro**, tale scadenza dovrà intendersi **differita** per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell'intero **accordo quadro**, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun **contratto applicativo** rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo **articolo 4**, Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei **successivi eventuali contratti applicativi** al fine di affidare all'esecutore l'intero importo complessivo **al netto del ribasso d'asta**, o parte di esso, **anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati** senza che l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente **accordo quadro** a regola d'arte per tutta la durata dei **singoli contratti applicativi** secondo le seguenti modalità:

**Consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati elettorali in occasione di ogni consultazione elettorale e/o referendaria che dovesse svolgersi nel periodo di durata contrattuale.**

Intervento	Periodi (Giorni)			
	Dall'invio di specifico ordinativo		Dall'invio di specifico ordinativo	
	Max 10 gg	Max 20 gg	Max 15 gg	Max 30 gg
Consegna del materiale occorrente per l'allestimento delle postazioni per la ricezione dei dati elettorali.				
Consegna del materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali.				
Ritiro del materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali e per l'allestimento delle postazioni per la ricezione dei dati elettorali.				
Pulizia manutenzione ordinaria e stoccaggio del materiale utilizzato per l'allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati elettorali.				

**Montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali, da posizionare sul territorio di Roma Capitale per l'affissione di manifesti stampati e giornali in occasione di ogni consultazione elettorale e/o referendaria che dovesse svolgersi nel periodo di durata contrattuale.**

Intervento	Periodi (giorni - ore)					
	Max 10 gg dall'invio di specifico ordinativo	Max 3 gg dall'invio di specifico ordinativo	Max 1 gg dall'invio di specifico ordinativo	Max 12 ore dall'invio di specifico ordinativo	Dall'invio di specifico ordinativo	
					Max 15 gg	Max 45 gg
Posa in opera degli impianti						
Istallazione degli impianti eventualmente mancanti - installazione di numeri e/o loghi di identificazione degli spazi assegnati ai partiti/movimenti politici - installazione della dicitura di identificazione della consultazione elettorale e/o referendaria.						
Eventuale spostamento degli impianti già installati						
Servizio pronto intervento di manutenzione e pulizia degli impianti elettorali installati.						
Smontaggio di tutte le parti componenti la struttura degli impianti elettorali - ripristino del manto stradale e/o terreno naturale, manomesso per il posizionamento in opera degli impianti - trasporto di tutto il materiale smontato presso il magazzino.						
Manutenzione dei componenti degli impianti (raddrizzamento, eventuale saldatura di cravatte, pemi, supporti metallici e staffe) - verniciatura di tutti i tubi, traverse e mezze cravatte con smalto all'acqua del colore Giallo Ral 1037 - reintegro o riparazione del materiale danneggiato per responsabilità a spese della ditta - sistemazione dei materiali in appositi contenitori metallici, debitamente fascettati e contrassegnati con l'indicazione del quantitativo contenuto - smaltimento del materiale danneggiato e non riparabile a giudizio del personale dell'Amministrazione.						



### Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo.

Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale.

Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei **singoli contratti applicativi** derivanti dal presente **accordo quadro** per l'intero periodo di due anni al netto del ribasso proposto e per i periodi presuntivamente sopra indicati, al netto dell'I.V.A., verrà determinato, di volta in volta, in ciascun **eventuale contratto applicativo**.

In sintesi l'importo complessivo presunto a base d'asta del servizio affidato con il **presente accordo quadro** viene così suddiviso:

Importo complessivo presunto del servizio soggetto a ribasso d'asta per l'intera durata del presente di <b>accordo quadro</b> (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa) (al netto dell'I.V.A.)	€ 1.750.175,30
Oneri per la predisposizione delle misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta (al netto dell'I.V.A.)	€ 6.282,55
Totale importo a base di gara (al netto dell'I.V.A.)	€ 1.756.457,85

Il valore del precedente quadro economico indica l'importo complessivo presunto del servizio, al netto del ribasso d'asta, che si intende affidare con il presente **accordo quadro** che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i **singoli contratti applicativi** per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente **schema di accordo quadro** senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente **accordo quadro**, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi/listini/prezzi unitari posti a base del presente **accordo quadro** medesimo.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

**Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo**, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. **Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.**

### Art. 4 - Contratti applicativi

In conformità alle indicazioni di cui all'allegato IX A, punto 6, lett. a) del Codice, a mero titolo indicativo, si rappresenta che il **valore presunto di ciascun contratto applicativo**, nell'ambito della durata di tre anni e nove mesi dell'**accordo quadro**, sulla base dei precedenti dati storico statistici ed in funzione dei servizi programmabili, risulterà essere il seguente con la periodicità ed i termini di inizio e fine appresso **indicativamente** individuati:

La particolare natura dei servizi in argomento, rende possibile solo una generica calendarizzazione dei contratti applicativi, la cui sottoscrizione rimane vincolata all'emanazione dei Decreti di indizione di consultazioni elettorali o referendarie.

Inoltre il valore dei contratti applicativi relativi al trasporto, al montaggio, allo smontaggio ed all'immagazzinamento degli impianti elettorali può essere stimato solo nell'importo minimo, in quanto il numero di plance per la pubblicità elettorale, da installare sul territorio di Roma Capitale, varia in base alla tipologia di elezione ed al numero di liste ammesse al confronto elettorale.

**I eventuale contratto applicativo:** dal primo gennaio 2016 - importo previsto € 878.228,92, oltre iva, per il servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e riconsegna in magazzino degli impianti elettorali e per il servizio di trasporto, consegna ed il ritiro degli arredi per le sezioni elettorali;

**Il eventuale contratto applicativo:** dal primo gennaio 2017 - importo previsto € 878.228,92, oltre iva, per il servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e riconsegna in magazzino degli impianti elettorali e per il servizio di trasporto, consegna ed il ritiro degli arredi per le sezioni elettorali;

Roma Capitale si riserva di variare la periodicità e la decorrenza **degli eventuali contratti applicativi**, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.

Roma Capitale si riserva, qualora si determinasse a sottoscrivere i relativi **contratti applicativi**, nell'economia delle risorse disponibili, di affidare l'importo complessivo presunto delle prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'**accordo quadro** al contraente, al netto del ribasso d'asta offerto.

**L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.**

Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di **specifici contratti applicativi**, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente.

Con **ciascun eventuale contratto applicativo** verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun eventuale **contratto applicativo** conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
- c. le prestazioni principali, ed accessorie ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d. i luoghi interessati dagli interventi;
- e. **l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo** con indicazioni

delle quote riferite al servizio ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del **D.U.V.R.I. a base di gara o D.U.V.R.I.- quadro**)

- f. il **cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei servizi** di ciascun intervento coerente con il **cronoprogramma indicativo** posto a base di gara;
- g. i termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;



h. i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell'art. 129 del Codice e 125 del Regolamento prestate per la sottoscrizione del **singolo contratto applicativo**.

i. il termine per l'emissione del **certificato di verifica di conformità/dell'attestazione di regolare esecuzione**;

j. i documenti previsti per la sicurezza (il **D.U.V.R.I. esecutivo** del singolo contratto applicativo)].

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del **singolo contratto applicativo**, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetti del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però **modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro**.

L'esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi **conseguenti agli eventuali contratti applicativi** comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'aggiudicatario dell'**accordo quadro**, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente **accordo quadro** indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni del successivo art. 13.

A tal fine, l'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'**accordo quadro**, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l'ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità comunque non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.

#### **Art. 5 – Oneri a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con **i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi** come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di **accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi** e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di **accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi** e nel relativo capitolato.

Le prestazioni contrattuali oggetto del presente **accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi** dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.

Le prestazioni principali ed accessorie del presente **accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi** sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:

<b>Descrizione attività</b>	<b>principale/accessoria</b> <i>[indicare eventualmente con P le attività principali e con A quelle accessorie]</i>	<b>CPV</b>
carico e scarico arredi elettorali e componenti impianti di affissione - trasporto	P	CPV 98392000-7 Servizi di trasloco
Assemblaggio, installazione e smontaggio impianti di affissione	A	CPV 45223110-0 Installazione di strutture metalliche  CPV: 45223100-7 Assemblaggio di strutture metalliche
Pulizia manutenzione degli arredi elettorali e dei componenti degli impianti di affissione e stoccaggio in magazzino	A	CPV: 63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:

- obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni (consegna, installazione);
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;

L'esecutore nell'esecuzione degli **eventuali singoli contratti applicativi** si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall'affidamento degli **eventuali contratti applicativi**, nella vigenza dell'accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal **presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi** tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli **eventuali singoli contratti applicativi**, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione degli **eventuali singoli contratti applicativi**, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore, nell'ambito degli **eventuali contratti applicativi**, si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento ai controlli a campione di cui all'art. 312, comma 3 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Regolamento l'esecutore, ovvero l'eventuale subappaltatore e gli eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice, nell'ambito degli **eventuali contratti applicativi**, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

#### **Art. 6 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione dei contratto applicativi**

Ai sensi dell'art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto degli **eventuali singoli contratti applicativi**, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero dal R.U.P. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell'**eventuale singolo contratto applicativo**, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della sottoscrizione del **contratto applicativo** medesimo.

Fuori dei casi sopra indicati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'**eventuale singolo contratto applicativo** nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto **del singolo contratto applicativo**, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione **del singolo contratto applicativo** senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore

dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione **del singolo contratto applicativo**, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione **del singolo contratto applicativo**, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni contrattuali **del singolo contratto applicativo** ai sensi dell'art. 159 del regolamento, senza che Roma Capitale abbia disposto la ripresa dell'esecuzione, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali oggetto **del singolo contratto applicativo**.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali **del singolo contratto applicativo**, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.**

Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali **del singolo contratto applicativo** nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale **del singolo contratto applicativo**. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto di Roma Capitale..

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali oggetto **del singolo contratto applicativo** nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione delle prestazioni contrattuali oggetto **del singolo contratto applicativo**, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto ovvero al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto **del singolo contratto applicativo** né ad alcuna indennità qualora le prestazioni contrattuali oggetto **del singolo contratto applicativo**, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 160, comma 4 del Regolamento le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali oggetto **del singolo contratto applicativo** disposte da Roma Capitale per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

## **Art. 7 - Termini di esecuzione e penali**

### **Termini di esecuzione**

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma "di massima" dell'**accordo quadro** posto a base di gara e precisamente nei seguenti termini dettagliatamente previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:

Il fornitore è consapevole che le attività affidate sono strumentali all'esercizio del diritto fondamentale dell'espressione del voto e che è tenuto alla diligenza e perizia massima per il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte. Pertanto l'appaltatore non potrà invocare ad esimento dei suoi inadempimenti circostanze o fatti, anche di terzi (sciopero di maestranze, difficoltà di reperire sul mercato di particolari beni e strumenti), ai quali adoperando la somma cautela avrebbe potuto sopperire.

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione dei **contratti applicativi** afferenti il presente **accordo quadro**, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del Regolamento:

- a) Per il mancato reintegro dei materiali mancanti/distrutti per oggettiva responsabilità della ditta durante il trasporto o il deposito nel magazzino, entro 20 gg dall'accertamento, per ogni giorno naturale di ritardo, verrà applicata una penale di €150,00.
- b) Per il mancato completamento della riparazione dei materiali danneggiati per oggettiva responsabilità della ditta durante il trasporto o il deposito nel magazzino, entro 30 gg, all'accertamento, per ciascun giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale di €100,00;
- c) Per il mancato smaltimento del materiale dichiarato "fuori uso" entro 30 giorni dall'accertamento, per ciascun giorno naturale di ritardo, verrà applicata una penale di €100,00;
- d) Per ogni giorno naturale di ritardo nell'esecuzione del servizio di montaggio degli impianti elettorali, verrà applicata una penale massima di € 5.700,00, da conteggiare proporzionalmente al numero degli impianti ancora da installare.
- e) Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4 punto 1 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale relativamente ad imperfezioni tecniche nella fase di montaggio (impiego di filo di ferro, bulloni mancanti o mal serrati, supporti metallici non installati, montanti posizionati a meno di cm. 40) sarà applicata una penale di € 6,00 per ogni coppia di lamiera.
- f) Al termine della fase di smontaggio verrà applicata per ogni coppia di lamiera non smontate una penale giornaliera (per ogni giorno di calendario) di € 175,00

- g) Nel caso in cui la struttura metallica venga abbandonata a terra dopo lo smontaggio, per più di 24 ore, verrà applicata una penale giornaliera (per ogni giorno di calendario), di € 175,00 per ogni coppia di lamiere.
- h) Per l'inosservanza dell'art. 4 punto 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, verrà applicata una penale giornaliera di € 285,00 per ogni intervento richiesto e non eseguito entro le 12 ore previste dalla comunicazione.
- i) Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.4.5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale relativamente alla manutenzione e deposito di tutto il materiale, verrà applicata una penale di € 1.700,00 per ciascun giorno consecutivo di ritardo.
- j) Per la consegna ed il ritiro degli arredi necessari all'allestimento delle sedi di seggio e delle postazioni per la ricezione dei dati, nel caso che non venga rispettata la programmazione dei lavori concordati, verrà applicata una penale per giorno naturale pari a € 2.850,00 senza preavviso e senza alcuna richiesta di chiarimenti.
- k) Per il mancato pronto intervento di cui all'art.5 punto del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, verrà applicata una penale di € 5.700,00 per giorno naturale, senza preavviso e senza alcuna richiesta di chiarimenti.
- l) Per il ritardo nel deposito dei materiali elettorali verrà applicata una penale per ogni giorno naturale di € 570,00.
- m) Per la mancata consegna dei documenti di trasporto, verrà applicata una penale per ogni giorno naturale al giorno € 285,00.
- n) salvo che non costituisca causa di risoluzione **del singolo contratto applicativo**, una penale in misura giornaliera pari all'0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo** per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all'art. 14 del presente schema di **accordo quadro** eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna del **singolo contratto applicativo**;
- o) una penale del 5% del valore dell'**accordo quadro** come definita all'art. 18 del presente schema di **accordo quadro**, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, **per ciascun contratto applicativo**, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/justificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento sentito il D.E.C..

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2 del Regolamento il D.E.C. riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni **singolo contratto applicativo**. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale **del singolo contratto applicativo** il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto **del singolo contratto applicativo** per grave inadempimento.

Ai sensi dell'art. 159, comma 14 del Regolamento, nel caso di risoluzione del contratto per grave ritardo ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo di dettaglio (ove previsto) ovvero al cronoprogramma a base di gara e il termine assegnato dal D.E.C. (ove previsto) o il R.U.P. per compiere le prestazioni oggetto del **singolo contratto applicativo**.

#### **Art. 8 - Contabilizzazione dei servizi a misura**

**I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro sono dati a misura. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.**

**Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del presente schema di accordo quadro.**

#### **Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi**

Ai sensi dell'art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità dei **contratti applicativi** derivanti dal presente **accordo quadro** è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.



I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente **schema di accordo quadro**, nei **singoli contratti applicativi** e nel capitolato.

Roma Capitale provvederà a liquidare il prezzo dovuto all'esecutore dopo l'effettiva erogazione del servizio per **ciascun eventuale contratto applicativo ed a seguito di presentazione di regolare fattura**, secondo le modalità di seguito riportate:

- PER GLI "IMPIANTI ELETTORALI":

Il corrispettivo sarà fatturato a "stato d'avanzamento lavori":

- non appena completate le operazioni di montaggio degli impianti nelle località indicate, completi di supporti metallici per numerazione e diciture, verrà liquidato il corrispettivo previsto in unica rata;
- non appena completate le operazioni di pulizia e gestione degli impianti durante il periodo elettorale, smontaggio stoccaggio degli impianti, chiusura fori e ripristino del manto stradale delle aree interessate al loro montaggio, verrà liquidato il corrispettivo previsto in unica rata;

- PER GLI ARREDI DEI SEGGI E DELLE POSTAZIONE DI RICEZIONE DATI:

Il corrispettivo sarà fatturato a "stato d'avanzamento lavori":

- verrà liquidato il 50% dell'importo indicato nell'ordinativo, alla consegna di tutti gli arredi e materiali elettorali, incluso il montaggio ove richiesto;
- il restante 50% dell'importo indicato nell'ordinativo, verrà liquidato a stoccaggio completato.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti **con ciascun eventuale contratto applicativo** del presente **accordo quadro**, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento dei lavori **in funzione di ciascun contratto applicativo**, Roma Capitale effettuerà una ritenuta a garanzia pari al 0,50% prevista dall'art. 4, comma 3 del Regolamento.

La ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte di Roma Capitale del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell'art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell'art. 117 del Codice.

Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo dei singoli contratti applicativi sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

È sempre consentito a Roma Capitale, anche per i **contratti applicativi** in corso **conseguenti al presente accordo quadro**, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente **accordo quadro** è il seguente: **650105691E**

Il codice identificativo gara relativo agli **eventuali contratti applicativi** del presente **accordo quadro**, in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. sarà lo stesso dell'**accordo quadro** medesimo e verrà confermato di volta in volta da Roma Capitale per il **singolo contratto applicativo affidato**.

Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative **ad ogni contratto applicativo**.

#### **Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni**

**Per ciascun contratto applicativo** al termine dello svolgimento delle attività assegnate con singolo contratto applicativo, il direttore dell'esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una

valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell'esecuzione ovvero del R.U.P.;
2. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione mediante controlli a campione;

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo del presente **schema di accordo quadro** afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'affidatario del relativo **contratto applicativo** concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 136 del Codice.

#### **Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun contratto applicativo Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)**

Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Al D.E.C. compete, tra l'altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell'esecuzione dei **singoli eventuali contratti applicativi** derivanti dal presente **accordo quadro**, il controllo sulla regolare esecuzione dei **singoli eventuali contratti applicativi** derivanti dal presente **accordo quadro** da parte dell'appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.

Competono al D.E.C. le seguenti attività:

- svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione dei **singoli eventuali contratti applicativi** derivanti dal presente **accordo quadro** ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice;

riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei **singoli contratti applicativi**;

- su autorizzazione del R.U.P. dà avvio, **per ciascun contratto applicativo**, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- accerta, **per ciascun contratto applicativo**, le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in **ciascun contratto applicativo**;
- ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del in **ciascun contratto applicativo** qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;

- redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di **ciascun contratto applicativo** non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni **di ciascun contratto applicativo**.

Nei **singoli contratti applicativi** conseguenti al **presente accordo quadro** la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali **di ciascun contratto applicativo** siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del rispettivo **contratto applicativo**, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

#### **Verifica di conformità mediante controlli a campione per ciascun contratto applicativo**

Atteso che le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali **di ciascun contratto applicativo**, saranno effettuati, in relazione alla natura dei servizi ricorrenti nei **contratti applicativi** derivanti dal **presente accordo quadro** ed al loro valore, **controlli a campione** con le seguenti modalità:

- verifica da parte del personale addetto al montaggio/allestimento dei seggi elettorali
- passaggi effettuati da dipendenti comunali appositamente incaricati di verificare che il numero delle plance montate e l'ubicazione degli impianti rispondano a quanto commissionato dall'amministrazione, anche con riguardo a implementazioni e spostamenti.

La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali **di ciascun contratto applicativo** è avviata entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo ed è conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo.

#### **Verifica di conformità "finale"**

Successivamente alla conclusione delle prestazioni contrattuali **dell'ultimo contratto applicativo**, secondo la tempistica presunta individuata nell'art. 4 del presente schema di accordo quadro, entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni che ne formano oggetto è avviata la verifica di conformità "finale" che è conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali **dell'ultimo contratto applicativo**.

Nella fase di verifica di conformità "finale" viene rilasciato la certificazione di verifica di conformità "finale", con i contenuti di cui all'art. 322 del Regolamento, ove sono richiamati anche le pregresse certificazioni di verifica di conformità afferenti i pregressi **contratti applicativi**.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (ovvero il R.U.P) fissa il giorno del controllo definitivo **di ciascun contratto applicativo** e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C..

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali **di ciascun contratto applicativo**.

A seguito di comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni **di ciascun contratto applicativo** il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede delle rispettive verifica di conformità/verifica di regolare esecuzione **per ciascun contratto applicativo**.

Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. è confermato dal R.U.P.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo **di ciascun contratto applicativo** dovuto all'esecutore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di **ciascun contratto applicativo** si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo, pro quota **di ciascun contratto applicativo**, in proporzione all'importo complessivo presunto dell'**accordo quadro**, della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in **ciascun contratto applicativo**.

#### **Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente **accordo quadro**, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Art. 13 - Cauzione definitiva dell'accordo quadro**

L'aggiudicatario dell'**accordo quadro**, al momento della sottoscrizione del relativo contratto di **accordo quadro** è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale massimo complessivo presunto **dell'accordo quadro** al netto del ribasso d'asta. In caso di aggiudicazione con

ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: "Il sottoscritto Istituto .....(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'**accordo quadro** dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto".

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

A norma dell'art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo **contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi** che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore in funzione degli **eventuali contratti applicativi** rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali derivanti **dai singoli contratti applicativi** in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei **singoli contratti applicativi**.

Ai sensi dell'art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all'esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

A norma dell'art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è **progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro**, nel limite massimo del 80 per

cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente **accordo quadro** non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto, l'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell'art. 123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione della certificazione di regolare esecuzione "finale" di cui all'art. 325 del Regolamento **dell'intero accordo quadro ovvero entro 30 giorni** dalla mancata consegna dei servizi del **successivo contratto applicativo** rispetto al termine indicativo previsto nel presente **accordo quadro** e **salvo diversa formale preventiva comunicazione di Roma Capitale e afferente un differimento del termine di affidamento medesimo**. Qualora a seguito dell'**accordo quadro** non venga affidato alcun **contratto applicativo** il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'**accordo quadro**. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'**accordo quadro** sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Si precisa che, a norma dell'art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'**accordo quadro** e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.

Ai sensi dell'art. 128 del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del Codice.

**In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

#### **Art. 14 – Assicurazioni a carico dell'impresa di ciascun contratto applicativo**

L'esecutore **di ciascun contratto applicativo** assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza **di ciascun contratto applicativo** conseguente al presente **accordo quadro**, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'esecutore **di ciascun contratto applicativo** l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.



L'esecutore **di ciascun contratto applicativo** è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione **di ciascun contratto applicativo**. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo **di ciascun contratto applicativo**. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione **di ciascun contratto applicativo**.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna esecutore **di ciascun contratto applicativo** e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione esecutore **di ciascun contratto applicativo**.

Il contraente esecutore **di ciascun contratto applicativo** trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna **di ciascun contratto applicativo**.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

#### **Art. 15 - Subappalto**

Ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 non è ammesso il subappalto delle prestazioni afferenti i contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, in quanto le attività affidate debbono essere svolte in tempi ristretti e sono strumentali all'esercizio di un diritto fondamentale del cittadino (diritto di voto) e perché l'amministrazione Capitolina possa esercitare un controllo immediato e diretto il servizio deve essere affidato ad un unico interlocutore.

#### **Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione **dei contratti applicativi** e conseguentemente dell'**accordo quadro**.

L'esecutore **di ciascun contratto applicativo** si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., **i contratti applicativi** e conseguentemente l'**accordo quadro** si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga per **ciascun contratto applicativo**, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, **per ciascun contratto applicativo**, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

#### **Art. 17 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'affidatario **dei singoli contratti applicativi** comunicare a Roma Capitale - Segretariato Generale - Direzione Coordinamento Servizi Delegati - Decentramento Amministrativo con sede in Roma, Via Luigi Petroselli, 50 - 00186 Roma, Telefono +39 06/67104113 - +39 06/67104731 - fax +3906/67103795 - email [protocollo.elettorale@comune.roma.it](mailto:protocollo.elettorale@comune.roma.it) l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;
- autotrasporti;

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

#### **Art. 18 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015**

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il "Protocollo di Integrità".

Come accettato *[e sottoscritto]* dall'operatore economico questi:

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
- 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'accordo quadro, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

### **Violazione del "Patto di Integrità"**

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorrruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del *valore dell'accordo quadro*;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del **contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi** eventualmente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.

#### **Efficacia del "Patto di Integrità"**

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 19 - Risoluzione del contratto**

In relazione alla risoluzione del **contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi**, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dagli artt. 135 e 136 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, gli artt. 138 e 139 del medesimo Codice.

#### **Risoluzione del contratto per grave inadempimento**

Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni **di ciascun contratto applicativo** tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei

documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., **per ciascun contratto applicativo**, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione **del singolo contratto applicativo**.

La risoluzione del **singolo contratto applicativo** determina la risoluzione dell'**accordo quadro**.

#### **Risoluzione del contratto per grave ritardo**

Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti **i contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro** per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del **singolo contratto applicativo**, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione **del singolo contratto applicativo**.

La risoluzione del **singolo contratto applicativo** determina la risoluzione dell'**accordo quadro**.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo **del singolo contratto applicativo**, ai sensi dell'art. 298, comma 2 del Regolamento il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del relativo **contratto applicativo** per grave inadempimento di cui all'art. 136 del Codice, che determinerà la risoluzione dell'**accordo quadro**.

#### **Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto**

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del **singolo contratto applicativo** dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna.

Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento.

In caso di risoluzione del **singolo contratto applicativo**, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate nell'art. 223 del Regolamento.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 138 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione **del singolo contratto applicativo** ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale **del singolo contratto applicativo**, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente **accordo quadro**, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140 del Codice.

#### **Ulteriori casi di risoluzione del contratto**

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei **singoli contratti applicativi** e, conseguentemente, dell'**accordo quadro**.

Ai sensi dell'art. 303 del Regolamento l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione di **ciascun contratto applicativo**; qualora l'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo **contratto applicativo** e, conseguentemente, dell'**accordo quadro**.

#### **Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile**

Si procederà alla risoluzione del **singolo contratto applicativo** e, conseguentemente, **dell'accordo quadro**, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio dell'esecuzione di ogni **singolo contratto applicativo**, sulla base delle indicazioni del D.E.C., entro 2 giorni dall'invio di specifico ordinativo;
- b) per mancata produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all'art. 14 del presente schema di accordo quadro al momento della consegna **del singolo contratto applicativo**;

#### **Art. 20 - Interpello ai sensi dell'art. 140 del Codice**

Ai sensi dell'art. 140 del Codice, successivamente alla sottoscrizione o alla eventuale consegna d'urgenza del **singolo contratto applicativo**, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del **singolo contratto applicativo** ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo **accordo quadro** e di sottoscrivere **i relativi contratti applicativi** per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



#### **Art. 21 - Recesso del contratto**

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di **accordo quadro** per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i **contratto/i applicativo/i** ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i **contratto/i applicativo/i** medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i **contratto/i applicativo/i**, siano migliorativi rispetto a quelli del/i **contratto/i applicativo/i** sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai **contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del **contratto di accordo quadro** e alla sottoscrizione del/i **contratto/i applicativo/i**.

#### **Art. 22 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'**accordo quadro** e ai conseguenti **eventuali contratti applicativi** che verranno eseguiti;

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi agli eventuali **contratti applicativi** che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'**accordo quadro**.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

### **Art. 23 – Clausola periodica di revisione dei prezzi**

È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente **accordo quadro**.

I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata dell'**accordo quadro**, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.

L'adeguamento, operato sulla base dell'istruttoria di cui all'art. 115 del Codice, condotta dal Dirigente preposto all'Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operativo presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Al fine della determinazione dei costi standardizzati l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato, ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis del Codice, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposite tabelle, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del Codice, potrà essere utilizzato quale strumento comparativo, l'indice ISTAT FOI (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

**Art. 24 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario**

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto di **accordo quadro** che alla sottoscrizione dei conseguenti **contratti applicativi** sono a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 66, comma 7-bis del Codice, come introdotto dall'art. 26 del D. L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario definitivo dell'**accordo quadro** entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.)

**Art. 25 - Clausole vessatorie.**

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 14, commi 1 e 2 e nell'art. 21, comma 1 del presente schema di **accordo quadro**.

"L'esecutore di **ciascun contratto applicativo** assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di **ciascun contratto applicativo** conseguente al presente **accordo quadro**, qualunque ne sia la natura o la causa".


"È a carico dell'esecutore di **ciascun contratto applicativo** l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".

"Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal **contratto di accordo quadro** per motivi di interesse pubblico".

**Art. 26 - Contrassegno di accesso alle zone a traffico limitato**

Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali afferenti **gli eventuali contratti applicativi** in esecuzione del **presente accordo quadro** è necessario da parte dell'affidatario di munirsi, a proprie spese, del contrassegno di accesso alle Zone a traffico limitato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE

